



REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto

Verbale d'udienza

Il giorno 22/01/2026, dinanzi al Giudice, Dott. Giuseppe Lo Presti, viene chiamata la causa civile iscritta al numero 1627/2017 del ruolo generale degli affari contenziosi,

promossa da:

Parte_1, cod. fisc. **C.F._1**, rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Armadillo,

- attore -

contro:

CP_1, cod. fisc. **C.F._2**, rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Signoretti,

- convenuta -

e nei confronti di:

Parte_2, cod. fisc. **C.F._3** e **Parte_3** cod. fisc. **C.F._4** rappresentati e difesi dall'Avv. Alberto Di Mario,

- terzi chiamati -

avente ad oggetto: *responsabilità professionale*.

Sono presenti l'Avv. Patrizia Armadillo, nell'interesse di **Parte_1**; l'Avv. Clara Angelina Russo, in sostituzione dell'Avv. Federica Signoretti, nell'interesse di **CP_1** [...] l'Avv. Alberto Di Mario, nell'interesse di **Parte_2** e **Parte_3** presenti personalmente; il dott. **CP_2** per la pratica forense.

Su ordine del Giudice, gli Avvocati discutono oralmente la causa, insistendo nelle rispettive domande, difese ed eccezioni, come articolate nei rispettivi atti processuali, e chiedono la decisione.

Il Giudice

visto l'art. 281-*sexies* cod. proc. civ., all'esito della discussione orale e udite le conclusioni rassegnate dalle parti,

pronuncia

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. – *Parte_1* ha agito nei confronti di *CP_1* per chiedere la risoluzione *ex art.* 1453 c.c. del contratto di prestazione d'opera intellettuale intercorso tra le parti, la ripetizione del compenso corrisposto, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dell'inadempimento dell'obbligo di diligenza professionale nell'esercizio dell'attività difensiva svolta in favore del primo nel corso di un giudizio promosso innanzi al Tribunale di Messina per il soddisfacimento di un credito.

CP_1 ha resistito alla domanda, chiedendo altresì di essere autorizzata alla chiamata in causa di *Parte_2* ed *Parte_3* che hanno difeso l'attore nel prosieguo del citato giudizio, dopo la rinuncia all'incarico da parte di *CP_1* e da cui ha preteso di essere manlevata.

I terzi chiamati hanno resistito alla domanda proposta nei loro confronti dalla convenuta, chiedendo la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni per aver agito nei loro confronti con dolo o colpa grave.

Assunta la prova testimoniale richiesta dalla convenuta, la causa è stata rinviata ad oggi dal precedente titolare del fascicolo (cfr. ordinanza dell'11 novembre 2025) per la precisazione delle conclusioni e per la discussione.

La controversia è stata riassegnata al sottoscritto con decreto del Presidente del Tribunale n. 55 del 22 dicembre 2025, per essere decisa come segue.

2. – La domanda di risoluzione del contratto d’opera intellettuale è inammissibile.

È incontestato tra le parti che il rapporto contrattuale sia stato sciolto, sia pur per recesso della professionista ai sensi dell’art. 2237, comma 2, del codice civile. Di conseguenza, al momento dell’instaurazione del giudizio, erano già venuti meno gli effetti del contratto che si è chiesto di risolvere. L’eventuale accoglimento non determinerebbe alcun vantaggio in favore dell’attore.

3. – La domanda di risarcimento del danno è parzialmente fondata.

3.1. – L’attore ha lamentato l’inesatto adempimento dell’obbligazione di prestazione d’opera intellettuale in relazione al giudizio iscritto al n. 986/2007 r.g. del Tribunale di Messina.

Come noto, in tema di rimedi contrattuali, il creditore ha l’onere di provare la fonte dell’obbligazione e di allegarne l’inadempimento (Cass. Civ., Sez. Un., sent. 30 ottobre 2001, n. 13533), mentre è onere dell’obbligato dare prova dell’esatto adempimento. Nondimeno, *“la responsabilità del prestatore d’opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell’attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente”* (Cass. Civ., sez. III, sent. 22 maggio 2015, n. 10526).

3.2. – Nel caso di specie, è pacifico che tra l’attore e la convenuta – al di là dei rapporti personali tra le parti, del tutto irrilevanti ai fini del decidere e della valutazione della diligenza della condotta della seconda – sia intercorso un contratto di prestazione d’opera intellettuale, la cui sussistenza è peraltro dimostrata a mezzo produzione della procura alle liti a margine dell’atto di citazione redatto il 25 gennaio 2007 e depositato il 12 febbraio 2007 (allegato n. 3 dell’atto introduttivo), firmato da CP_1 Né risulta che, al momento della pendenza

della lite, quest'ultima non fosse legittimata all'esercizio dell'attività professionale in parola, derivandone la validità del contratto.

L'attore ha inoltre dedotto il mancato o inesatto esame del testo contrattuale, contenente la clausola compromissoria, posto a fondamento della domanda.

L'attore ha, altresì, documentalmente provato l'evento lesivo, producendo la sentenza n. 1435 del 29 aprile 2014 con cui il Tribunale di Messina ha dichiarato la propria incompetenza proprio sulla base di detta clausola (cfr. allegato n. 11 dell'atto introduttivo), dando prova anche del nesso di causa.

Sul punto, la *ratio decidendi* dell'ordinanza di incompetenza è chiara. Essa si basa sulla circostanza che la clausola con cui le parti avevano stabilito che la controversia fosse devoluta al collegio arbitrale era contenuta in un contratto individuale, con conseguente validità ed efficacia della relativa clausola (pag. 5 dell'allegato n. 11 dell'atto introduttivo: *“l'attore avrebbe dovuto dimostrare che il contratto da lui sottoscritto rientrava tra quelli predisposti per regolamentare una serie indefinita di rapporti (v. principio sancito in Cass. Civ., sent. n. 19212 del 30.09.2005) — onere al quale l'attore si è integralmente sottratto”*).

3.3. – A fronte dell'anzidetta statuizione, la convenuta ha addotto, quale causa escludente il nesso di causalità (art. 41, comma 2, c.p.), che *“lo studio della causa, la fase processuale e l'adeguamento della originaria linea difensiva concordata, con riferimento alle eccezioni svolte dalla controparte, venivano, dall'Avv. CP_1, via via, concordate con l'ex fidanzato Sig. Pt_1 (pag. 8 della seconda memoria istruttoria). Ovvero che la causa “è stata incardinata innanzi al Tribunale di Messina per espressa scelta difensiva, concordata con il Sig. Pt_1 il quale non intendeva sostenere i costi che un arbitrato avrebbe comportato”* (cfr. pag. 2 delle note depositate nell'interesse della convenuta l'8 gennaio 2026).

Tali allegazioni – a prescindere dal loro riscontro probatorio – sono prive di rilievo scusante, semmai screditando ancor di più l'operato della professionista. Come rilevato dalla stessa convenuta, *“competete unicamente all'avvocato la scelta della più opportuna strategia difensiva - tanto che egli risponde per colpa anche qualora l'adozione di un mezzo difensivo pregiudizievole sia stata sollecitata dal cliente (così Cass. Civ. 28 ottobre 2004 n.*

20896 e Cass. Civ., 18 maggio 1988, n. 3463) (pag. 15 della comparsa di costituzione e risposta).

3.4. – Neppure l'attività difensiva svolta dai successivi difensori dell'attore spiega efficacia interruttiva del nesso di causalità, non potendo costoro in alcun modo rimediare all'errore della convenuta.

Parte_2 e **Parte_3** si sono costituiti in giudizio soltanto il 9 ottobre 2013, dopo che la convenuta **CP_1** nel corso dell'udienza del 31 ottobre 2012, aveva già precisato le conclusioni. È chiaro che, a quel punto, i nuovi difensori non avrebbero potuto adottare una strategia difensiva diversa da quella impostata dal precedente procuratore, stante la cristallizzazione del processo per effetto delle preclusioni assertive e istruttorie.

Al riguardo si evidenzia che neanche la rinuncia unilaterale agli atti del giudizio – per determinarne l'estinzione – avrebbe evitato il danno; sia perché avrebbe dovuto essere accettata dalle controparti (ciò che non è stato dimostrato), sia perché non avrebbe comunque esonerato il rinunciante dal rimborso delle spese sostenute dalle altre parti (cfr. art. 306, ultimo comma, c.p.c.).

La proposizione di appello, infine, stante il divieto di *nova*, avrebbe addirittura aggravato il danno subito dall'attore, alla luce delle dirimenza dell'argomento posto dal Tribunale di Messina a fondamento della pronuncia di incompetenza e dell'omessa allegazione, nel presente giudizio, di elementi diretti a dimostrarne l'erroneità.

3.5. – Non sussistono neppure i presupposti della scusante prevista dall'art. 2236 c.c., come ritenuto dalla convenuta, la quale ha sostenuto che la questione di competenza fosse dibattuta in giurisprudenza. È pacifico che l'*inefficacia* per violazione dell'art. 1341, comma 2, c.c. di una singola clausola sia predicabile solo per le condizioni generali di contratto e non in relazione – come evidenziato anche dal Tribunale di Messina nella pronuncia di incompetenza – ad “*una scrittura privata predisposta e concordata [...] per la conclusione di un singolo affare*”.

3.6. – L'attore ha diritto, come da domanda, a ripetere il compenso corrisposto alla convenuta.

A mente dell'art. 2237, comma 2, c.c., il professionista che ha esercitato il diritto di recesso *“ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente”*. Nel caso di specie, l'attività prestata non ha condotto ad alcun risultato utile, ma soltanto a un danno. La convenuta non ha pertanto maturato il diritto al compenso ed è tenuta al rimborso di quanto ricevuto a tale titolo.

In tal senso è stato sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità che l'avvocato, nella prestazione dell'attività difensiva – sia questa configurabile come adempimento di un'obbligazione di risultato o di mezzi – è obbligato, a norma dell'art. 1176, comma 2, c.c., ad usare la diligenza imposta dalla natura dell'attività stessa esercitata. La violazione di tale obbligo è da qualificare come inadempimento contrattuale, del quale il professionista è chiamato a rispondere anche per la colpa lieve, laddove non ricorrano – come nel caso in esame – i presupposti di cui all'art. 2236 c.c., e la perdita del diritto al compenso, in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c. (Cass. Civ., sent. 26 febbraio 2013, n. 4781; Cass. Civ., sez. I, ord. 19 dicembre 2023, n. 35489; Cass. Civ., sez. II, ord. 10 giugno 2025, n. 15526; Cass. Civ., sez. II, ord. 22 settembre 2025, n. 25889).

La misura della ripetizione va commisurata in € 1.820,00, poiché, sebbene il pagamento di € 1.000,00 del 30 aprile 2012 (allegato n. 7 dell'atto introduttivo) sia stato contabilizzato in data antecedente al progetto di parcella del 10 dicembre 2012 e riporti la causale *“varie”*, il successivo bonifico di € 820,00 del 6 giugno 2013 è stato effettuato dichiaratamente a saldo. Ciò lascia presumere che al momento del secondo pagamento ne fosse stato eseguito un altro che – in difetto di prova contraria o diversa – non può che essere il primo, dato anche che la somma di entrambi restituisce esattamente l'ammontare complessivo richiesto da CP_1 (come da allegati 5 e 6 dell'atto di citazione).

Lo scambio epistolare fra le parti (di cui all'allegato n. 7 della comparsa di costituzione e risposta) non conduce a conclusioni diverse. Da questo si evince soltanto che la convenuta avesse la disponibilità economica per restituire un pregresso prestito, non identificato espressamente nella somma corrisposta il 30 aprile 2012 .

La testimonianza della madre di CP_1 sulla causa sottesa al pagamento di € 1.000,00 non è attendibile. Non tanto per la relazione di parentela con la convenuta, ma anche per la genericità e per la natura valutativa delle sue affermazioni (verbale di udienza del 12 ottobre 2022: *“riguardo la circostanza 2 che mi viene letta, ritengo che la somma di €. 1000,00 non sia riferibile alla attività professionale di mia figlia relativa alla causa su Messina iscritta al n. 986/2007 RG; fra mia figlia ed il Pt_1 c'erano rapporti professionali con clienti comuni e forse tale somma si riferisce o ad uno di tali rapporti o ad un prestito fra loro”*).

Su ciascuno dei due esborsi, trattandosi di credito risarcitorio (e dunque di debito di valore), va calcolata la rivalutazione dal giorno dei relativi pagamenti sino al momento della proposizione della domanda (5 ottobre 2017), a partire dal quale – e sino al soddisfo – sono dovuti gli interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 4, del codice civile.

3.7. – L'attore ha inoltre diritto al risarcimento del danno emergente, ossia degli esborsi sostenuti per introdurre il giudizio, quantificati, in assenza di contestazione, in “€ 12,01 per spese di notifica, € 70,00 di contributo unificato, € 10,00 di atto di citazione e intimazione testi” (pag. 8 dell'atto introduttivo), nonché quelli conseguiti alla dichiarazione di incompetenza, nella specie la condanna alle spese subita, quantificata in € 3.752,54 (ibidem).

La somma di tali importi va rivalutata dal momento del danno, coincidente con la pronuncia di incompetenza (29 aprile 2014), sino all'instaurazione del presente giudizio (5 ottobre 2017), a partire dal quale sono dovuti gli interessi, sino al soddisfo, ai sensi dell'art. 1284, comma 4, del codice civile.

3.8. – Non costituisce pregiudizio risarcibile il pagamento del compenso dei successivi difensori.

L'esigenza di avvalersi dell'attività di questi ultimi, a ben vedere, non è una conseguenza dell'inadempimento dell'obbligo di diligenza gravante su **CP_1** e, nello specifico, dell'omessa valutazione della clausola compromissoria. Bensì dell'esercizio del diritto di recesso, ai sensi dell'art. 2237 c.c., da parte della convenuta. Esercizio la cui legittimità, invero, non è stata contestata.

L'errore processuale in cui è incorsa **CP_1** dal punto di vista tecnico-giuridico (non anche dal punto di vista meramente cronologico-naturalistico, che tuttavia non rileva), costituisce mera occasione della spesa, non anche la causa di essa. L'obbligo di diligenza qualificata ha, come obiettivo, quello di assicurare che la prestazione professionale venga svolta adeguatamente. Mentre non c'è collegamento alcuno tra detto obbligo e la possibilità che il cliente possa nominare un nuovo difensore a seguito di rinuncia da parte del primo. Il danno lamentato, dunque, non costituisce concretizzazione del rischio che la regola di diligenza violata mirava a evitare.

3.9. – La richiesta risarcitoria per lucro cessante, pari alla pretesa creditoria vantata dall'attore nei confronti dell'associazione sportiva, è parimenti da rigettare.

Aldilà della natura giuridica della *chance*, essa consiste nella possibilità di conseguire un bene della vita. L'inadempimento non ha irrimediabilmente impedito a **Parte_1** di realizzare tale *chance*, non essendo stata allegata e dimostrata l'impossibilità di agire innanzi al collegio arbitrale a seguito della declaratoria di incompetenza del Tribunale di Messina.

3.10. – È infondata, infine, la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale.

L'essere stato parte di un processo che si è concluso con una pronuncia di incompetenza (e non di rigetto), tra l'altro nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto un credito risarcitorio di € 3.500,00, non può aver mai avuto – come effetto – quello di pregiudicare in alcun modo la sfera morale o psicofisica dell'attore. Lo

stesso vale anche prendendo in considerazione la condanna alle spese subita, posto che i pregiudizi di natura patrimoniale sono già oggetto di autonomo risarcimento e non determinano automaticamente ulteriori conseguenze di natura non patrimoniale, salvo che non ricorrano ipotesi peculiari, che tuttavia devono essere correttamente allegare, posto che non è dovuto alcun risarcimento a fronte di pregiudizi bagatellari.

Il pregiudizio non patrimoniale, *sub specie* di danno morale, biologico o esistenziale, avrebbe dovuto essere puntualmente descritto e provato; ciò che nel caso di specie non è avvenuto.

4. – La domanda di condanna svolta da CP_1 nei confronti di Pt_3 e Parte_2 è temeraria per l'assorbente motivo che l'esito del giudizio che si è svolto innanzi al Tribunale di Messina non è in alcun modo imputabile ai terzi chiamati, che si sono limitati a subentrare nella posizione processuale già cristallizzata per effetto delle scelte difensive di CP_1

È ragionevole, stante l'impossibilità di regressione del procedimento ad una fase anteriore alle preclusioni assertive e istruttorie, che i nuovi difensori abbiano a quel punto insistito nelle domande e difese già svolte da chi li ha preceduti. Fermo restando che se anche avessero scientemente e convintamente aderito alla scelta processuale di adire il Tribunale di Messina, anziché agire in sede arbitrale, non per questo avrebbero offerto un contributo causale alla pronuncia di incompetenza, i cui presupposti erano già maturati in precedenza a causa dell'inadeguata condotta difensiva posta in essere da CP_1

5. – La domanda riconvenzionale formulata dai terzi chiamati nei confronti di CP_1 da qualificare come richiesta di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1, c.p.c., è dunque meritevole di accoglimento.

La domanda svolta da CP_1 nei confronti di Pt_3 e Parte_2 è *ictu oculi* priva di fondamento giuridico e fattuale, poiché l'esito sfavorevole del giudizio innanzi al Tribunale di Messina è dipeso esclusivamente dalle scelte

difensive originarie della convenuta. I terzi si sono limitati a subentrare in una fase processuale già cristallizzata, senza possibilità di incidere sulla strategia difensiva.

La temerarietà dell'iniziativa processuale è desumibile dalla totale assenza di elementi idonei a giustificare la pretesa e dalla natura ritorsiva della domanda, volta a trasferire sui terzi la responsabilità per un errore professionale proprio. **CP_1**
[...] avvocato, non poteva seriamente ignorare che la declaratoria di incompetenza sia stata conseguenza diretta dell'omessa valutazione della clausola compromissoria, errore imputabile unicamente alla sua condotta.

La chiamata in causa dei successivi difensori, pertanto, si è risolta in un'iniziativa palesemente strumentale e dilatoria, che ha certamente arrecato ai terzi un pregiudizio che va al di là dell'essere semplicemente convenuti in giudizio, dato che tale coinvolgimento può anche aver leso – tenuto conto delle modeste dimensioni del circondario – l'immagine professionale di **Pt_3** e **Parte_2** che fin dalla comparsa di costituzione hanno posto l'accento su tale aspetto, evidenziando di non aver mai subito l'onta di essere sottoposti a procedimenti giudiziari o disciplinari in ragione del proprio operato.

Tale pregiudizio può essere liquidato in via equitativa nella misura di € 5.000,00, importo che sembra assolutamente congruo tenuto conto che, ordinariamente, per la liquidazione dei danni di cui al terzo comma dell'art. 96 c.p.c. si fa applicazione dei medesimi criteri dettati dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione dei compensi professionali (che nel caso di specie potrebbero portare al riconoscimento di una somma anche maggiore).

Su detta somma, liquidata a titolo risarcitorio, sono inoltre dovuti gli interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., dal giorno della notificazione dell'atto di chiamata in causa dei terzi (4 luglio 2018) sino al soddisfo.

6. – Le spese processuali vanno regolate nei rapporti tra le parti come segue.

6.1. – Considerato che la domanda di risarcimento dei danni proposta da **Pt_1**

[...] è stata accolta solo in parte, si ritiene di compensare per intero le spese

processuali tra questo e la convenuta, ai sensi dell'art. 92, comma 2, del codice di procedura civile.

6.2. – CP_1 va condannata al pagamento, in favore di Pt_3 e Parte_2

[...] delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Nella determinazione dei compensi professionali devono trovare applicazione i valori medi previsti per le cause di valore ricompreso nello scaglione sino ad € 26.000,00 (artt. 4 e 5 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55).

6.3. – Tenuto conto che CP_1 è già stata condannata nei confronti dei terzi ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c. si ritiene di non infliggere alla stessa ulteriore condanna a norma del terzo comma (rimessa alla discrezionalità del Giudice che *«può altresì condannare»*), al di là del fatto che quest'ultima *«configur[i] una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale»* (in questi termini si vedano Cass. Civ., sez. 2, set. 21, novembre 2017, n. 27623; Cass. Civ., sez. VI-3, ord. 18 novembre 2019, n. 29812; Cass. Civ., sez. VI-2, ord. 24 settembre 2020, n. 20018). Si ritiene, infatti, che l'eventuale condanna, cumulata a quella (già consistente) di cui al primo comma, possa risultare, nel caso di specie, eccessivamente sproporzionata e afflittiva, dunque ingiusta.

7. – Poiché la convenuta era legittimata a prestare l'attività professionale ai sensi dell'art. 8, comma 2, regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, vigente *ratione temporis*, e rilevato che – pur nella temerarietà delle difese svolte – non emergono nel presente giudizio comportamenti difensivi contrari ai doveri di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c., ma violazione dei doveri di colleganza nella fase precedente o che avrebbe dovuto procedere la chiamata in causa dei terzi, non si ravvisano i presupposti per la trasmissione degli atti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, restando impregiudicata del resto la possibilità per gli interessati di provvedervi autonomamente.

Lo stesso vale l'indicazione del titolo di avvocato da parte della convenuta in calce alla procura a margine di una citazione del 2006 (poi non iscritta a ruolo), in violazione dell'art. 36 del codice deontologico forense, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 51, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, salva anche in questo caso la possibilità per gli istanti di procedere autonomamente alla segnalazione.

P.Q.M.

il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1627/2017 R.G.A.C., assorbita e rigettata ogni altra istanza, eccezione, o domanda, così provvede:

condanna CP_1 al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 5.664,55, oltre rivalutazione ed interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., come dettagliatamente indicato in parte motiva;

compensa per intero le spese di lite nel rapporto processuale tra Parte_1 e CP_1 ;

condanna CP_1 al pagamento, in favore di Pt_3 e Parte_2 della complessiva somma di € 5.000,00, oltre interessi *ex* art. 1284, comma 4, c.c., come in parte motiva;

condanna CP_1 al pagamento, in favore di Pt_3 e Parte_2 delle spese processuali che liquida in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge.

Il Giudice

Dott. Giuseppe Lo Presti